Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Il Presidente

D.P. n. 28/2019

Oggetto: Ripartizione delle materie fra le sezioni del TAR Liguria - anno 2020

Visti

- la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013: *"Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa* " ed, in particolare, l'art. 2 rubricato: "*Ripartizione delle materie fra le sezioni ed assegnazione degli affari ai Magistrati* ";
- i precedenti decreti presidenziali di pari oggetto, in particolare il decreto n.1/2019 di conferma per il 2019 della ripartizione delle materie fra le Sezioni del T.A.R Liguria disposta con il decreto n.148/2017;
- il codice del processo amministrativo (CPA) di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i.;
- la legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i.: "*Istituzione dei tribunali amministrativi regionali"*, la legge 27 aprile 1982 n. 186 e s.m.i.: "*Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali"* e la legge 21 luglio 2000 n. 205 e s.m.i.: "*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*";

Tenuto conto del carico di lavoro complessivamente attribuito al T.A.R.;

Sentito il Presidente della Seconda Sezione cons. Roberto Pupilella;

DECRETA

Art.1

Al fine di garantire un'equa ripartizione delle materie tra le sezioni del tribunale, in un quadro di periodica rotazione, il riparto delle stesse, per l'anno 2020, è disposto come segue:

SEZIONE PRIMA

	Accesso ai documenti / silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).
	Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Concessioni di servizi pubblici (esclusi i trasporti).
	Atti delle autorità militari e degli organi dell'amministrazione dell'Interno (esclusi quelli concernenti i cittadini stranieri).
	Credito e assicurazioni; mutui; finanziamenti e contributi vari.
	Demanio e patrimonio statale e non statale, comprese le concessioni. Miniere e cave.
	Elezioni e referendum.
	Enti locali.
	Espropriazioni, occupazioni e altri atti ablativi della proprietà.
	Impianti pubblicitari (installazione, rimozione, ecc.).
	Ordinanze contingibili e urgenti.
	Pubblica istruzione, università degli studi, organizzazione del sistema scolastico.
	Pubblico impiego non privatizzato.
	Servizio sanitario nazionale, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private (autorizzazioni, organizzazione e attività), farmacie, prodotti farmaceutici, controversie promosse dai medici convenzionati.
	Turismo e Sport.

SEZIONE SECONDA

	Accesso ai documenti / silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).
	Agricoltura e foreste; caccia e pesca.
	Ambiente e paesaggio; tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e delle bellezze naturali – aree naturali protette; inquinamento; rifiuti; discariche; valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e relative procedure.
	Autorità indipendenti, comprese le autorità portuali, con esclusione delle concessioni demaniali.
	Avviamento al lavoro.
	Commercio, industria e artigianato (atti di pianificazione; esercizi commerciali all'ingrosso e al minuto; esercizi pubblici: disciplina degli orari e dei prezzi; licenze taxi e autonoleggio; depositi e distributori di carburanti, etc.); fiere e mercati.
	Edilizia e urbanistica, compresi alloggi di edilizia residenziale pubblica.
	Igiene e sanità, compresi gli atti in materia sanitaria concernenti esercizi commerciali e pubblici esercizi.
	Impianti di energia rinnovabile (eolico, fotovoltaico, biomasse).
	Imposte, tasse e tariffe varie.
	Ottemperanza giudicati A.G.O.
	Professioni e albi professionali, incluse le procedure di idoneità per l'iscrizione agli albi.
	Stranieri (cittadini extracomunitari e cittadini U.E.).
	Trasporti e autorizzazioni all'esercizio delle autolinee; circolazione stradale e traffico (disciplina, limitazioni, zone blu, chiusura centri storici).

Art. 2

Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

Art. 3

I ricorsi concernenti l'ottemperanza a sentenze di questo Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza azionata. Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

Art. 4

Nei casi di particolare urgenza, i ricorsi possono essere assegnati, limitatamente alla trattazione dell'istanza incidentale di sospensione, alla sezione che si riunisce per prima o ad apposito collegio straordinario, costituito anche da magistrati di diverse sezioni.

Art. 5

Decorso un trimestre dall'applicazione del presente decreto, verrà effettuata una ricognizione della ripartizione del carico di lavoro tra le due sezioni e, tenuto altresì conto della prevista assegnazione al Tribunale di nuovi magistrati, saranno eventualmente introdotti gli opportuni correttivi nella ripartizione delle materie, in applicazione dell'art. 2, comma 3, della delibera del CPGA del 18 gennaio 2013.

Art. 6

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto è comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Genova, addì 13 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Caruso)